



REGIONE SICILIANA

DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI
CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana.

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D.P.R.S. 28.2.1979, n.70.

VISTO il D.P.R. 30 agosto 1975 n. 637 recante norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di tutela del paesaggio, delle antichità e belle arti.

VISTO la L.R. 1 agosto 1977, n.80.

VISTA la L.R. 7 novembre 1980, n.116.

VISTO il Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i..

VISTO il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

VISTO l'art. 7 della L.r. 15 maggio 2000, n. 10.

VISTA la L.r. 16 dicembre 2008 n.19, pubblicata sulla G.U.R.S. n.59 del 24 dicembre 2008, sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione

VISTO il D.A. n. 5040 del 20.10.2017, pubblicato nella GURS n. 12 del 16 marzo 2018, con il quale è stato approvato il Piano Territoriale Paesistico (P.T.P.) degli Ambiti 14 e 17 ricadenti nella provincia di Siracusa ai sensi del D.LGS. n.42/2004 (Codice Beni Culturali).

VISTO il ricorso gerarchico prodotto, con atto qui spedito il 26/02/2020, dalla ditta XXXX, in persona dell' amministratore unico, XXXX elettivamente domiciliata e assistita per il presente ricorso presso XXXX avverso il provvedimento prot. n. 990 del 24/01/2020, con cui la Soprintendenza di Siracusa ai sensi dell'art. 146, comma 7 del D.lgs n. 42/2004 e ss.mm.ii., esprime parere contrario, per i lavori finalizzati alla "ristrutturazione edilizia di una parte dell'edificio rurale sito nel Comune di XXXX di proprietà della ditta di cui sopra, destinata a stalla o ricovero animali".

ACCERTATO che il ricorso in argomento è ricevibile, perché è stato presentato entro il termine di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 1199/1971.

VISTE le controdeduzioni della Soprintendenza di Siracusa, contenute nella nota n. 7225 del 27/07/2020.

ESAMINATI i motivi del ricorso che possono così riassumersi:

XXXX contesta "il *parere parzialmente contrario*" emesso dalla Soprintendenza di Siracusa, sulla base di alcune osservazioni di seguito riassunte:

Il parere sarebbe illegittimo per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 146, comma 8 del D.Lgs 22.01.2004 n. 42 con il quale la soprintendenza, in caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 Agosto



REGIONE SICILIANA

1990, n. 241 ... al fine di consentire ai ricorrenti, la facoltà di fornire chiarimenti e integrazioni prima di esprimere il diniego.

La sopraindicata società inoltre, contesta la motivazione contenuta nel provvedimento oltre che per *“eccesso di potere e per difetto di istruttoria, anche per carenza di presupposti, travisamento e sviamento”* ... asserendo che: *“la relazione tecnica allegata all'edificio rurale adibito a stalla o ricovero animali, consentirebbe di ricavare con sufficiente e adeguata certezza, la complessiva e preesistente struttura dell'immobile”*.

CONSIDERATO in ordine alla presunta violazione dell'art. 10- bis della legge 7 Agosto 1990 n. 241 che la Soprintendenza di Siracusa non ha ritenuto obbligatorio comunicare alla società interessata il preavviso di diniego, poichè il contributo partecipativo della società ricorrente non avrebbe potuto cambiare il contenuto sostanziale del provvedimento sopracitato. Al riguardo *“Per pratica giurisprudenza, l'Istituto del c.d. Preavviso di rigetto, di cui all'Art. 10Bis, Lex 7 agosto 1990, n. 241, ha lo scopo di far conoscere all'amministrazione ...; Tale scopo ... viene meno nei casi in cui il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato sia in quanto vincolato”* ... (vedasi: Tribunale Amministrativo Regionale di Catania, sez.1 sentenza n. 3087 del 19.12.2019). Infatti, le misure restrittive esercitate dalla suddetta Soprintendenza, sono disciplinate dal Piano Paesaggistico di cui sopra, Ambiti 14 e 17, dal quale si deduce che l'autorizzazione richiesta dalla XXXX, ricade in Paesaggio Locale 19h, livello di Tutela 3 che non consente nuove costruzioni. E' opportuno chiarire che lo stato attuale della *“stalla”, documentato dalle immagini fotografiche allegate alla relazione paesaggistica, non consente di avere contezza della sua altezza originaria, a causa del crollo di una parte dell'elevazione in muratura su cui poggiava il tetto, con l'impossibilità quindi, di conoscerne il volume e la sagoma preesistenti, e con la conseguente conclusione che le parti delle strutture murarie rimaste, non possono essere considerate edificio, ovvero **oggetto di ristrutturazione**, ma esclusivamente **oggetto di nuova costruzione***. Trattandosi quindi, *di un rudere in stato di rovina, l'intervento edilizio richiesto, risulta inammissibile*. A tal proposito, si cita quanto indicato con la nota prot. n. 27162 del 3.06.2013 da questo Dipartimento: *... secondo la Giurisprudenza prevalente, il concetto di edilizia postula, necessariamente, la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un organismo edilizio dotato delle murature perimetrali, strutture orizzontali e manto di copertura. Un fabbricato privo di tali requisiti, quale è un rudere, non può essere considerato edificio ...* Per le ragioni suesposte, l'intervento di recupero della *“stalla”* deve essere qualificato come nuova costruzione e come tale in contrasto con le previsione del citato P.T.P.

RITENUTO per le sopracitate ragioni, di dovere respingere il ricorso gerarchico presentato dalla ditta XXXX, avverso il provvedimento della Soprintendenza per i Beni Culturali di Siracusa, reso con nota prot. n.990 del 24/01/2020,

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni di cui in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto, è respinto il ricorso, presentato dalla ditta XXXX in persona XXXX avverso il provvedimento prot. n. 990 del 24/01/2020 della Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Siracusa.

Art. 2) In conseguenza del superiore rigetto, è confermato il provvedimento n. 990 del 24/01/2020 della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa.

Art. 3) La presente decisione sarà comunicata al ricorrente ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con Posta Elettronica Certificata (P.E.C.).



REGIONE SICILIANA

Art. 4) Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. entro 60 giorni dalla di ricezione del provvedimento medesimo, ovvero ricorso straordinario innanzi al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni decorrenti dalla data di avvenuta conoscenza del presente decreto.

Art. 5) Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art.68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21.

Palermo, 14-10-2020

IL DIRIGENTE GENERALE

F.to Sergio Alessandro